



TRIBUNALE DI SCIACCA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/9/2024,
visti gli atti e i documenti della presente procedura esecutiva;
visti in particolare i tentativi di vendita esperiti dal professionista delegato;
rilevato che nel caso di specie il professionista delegato, Avv. Fanny Vaccaro, ha esperito n. 7 tentativi del lotto unico staggito e rilevato che all'ultimo tentativo esperito in data 14.6.2024, il prezzo di base d'asta è stato di € 419.430,00;
rilevato che in udienza il creditore procedente ha insistito per l'esperimento di un ulteriore tentativo di vendita;
ritenuto opportuno tenuto conto dell'ultimo prezzo base d'asta raggiunto dal lotto oggetto della presente procedura esecutiva, che il professionista delegato proceda ad effettuare – in ragione della delega delle operazioni di vendita ricevuta – altri due tentativi di vendita, di cui il primo al medesimo prezzo di base d'asta ed il secondo, in caso di esito infruttuoso del primo, con un ribasso del prezzo base del 25% con le medesime modalità telematiche;
ritenuto, altresì, necessario liquidare in favore del professionista delegato un ulteriore fondo per coprire le spese necessarie per l'ulteriore tentativo di vendita, che dovrà essere esperito, in ragione del presente provvedimento, e per le necessarie attività di pubblicità;

p.q.m.

dispone che il professionista delegato proceda all'esperimento di altri due tentativi di vendita, di cui il primo al medesimo prezzo di base d'asta dell'ultimo tentativo ed il secondo, in caso di esito infruttuoso del primo, con un ribasso del prezzo base del 25% con le medesime modalità telematiche; invitando il professionista delegato a rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione in caso di esito infruttuoso anche del suddetto ulteriore tentativo di vendita, al fine di adottare i provvedimenti più opportuni sulla prosecuzione della procedura; liquida in favore del professionista delegato, avv. Fanny Vaccaro, € 1.000,00 quale ulteriore fondo spese comprensivo anche delle spese di pubblicità, da corrisondersi al Delegato da parte del creditore procedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e salvo eventuali sospensioni per provvedimento del Tribunale; si avverte altresì il creditore procedente che il mancato versamento nel rispetto del termine assegnato sarà considerata come inattività ai sensi dell'articolo 630 c.p.c. e in caso di preclusione alla pubblicazione dell'avviso di vendita nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 631 bis c.p.c.;

dispone, infine, che il professionista delegato, in caso di mancato versamento del fondo spese, rimetta immediatamente gli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti conseguenti;

RINVIA all'udienza del 18/9/2025 ore 11:00 per la verifica dell'esito della vendita.

manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al professionista delegato alla vendita.

Sciacca, 11/11/2024

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Veronica Messina